

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024)

Art. 1

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2022-2024, per l'anno 2022 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché agli investimenti.

2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'Allegato 1 - Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) alla presente legge.

Art. 2

(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 3

(Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell'anno 2022, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i quattro successivi.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso e per le quattro annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.

3. Per l'anno 2022 sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per quattro annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato nel 2022.

4. Le quattro annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il

collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2, anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

6. L'articolo 27 bis della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016), l'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)), nonché l'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009)) sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

7. Sono fatti salvi gli effetti delle norme abrogate dal comma 6, fino alla scadenza delle esenzioni ivi previste.

8. Ai sensi articolo 24 del Decreto Legislativo n. 504 del 30-12-1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2023 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica per i veicoli di classe ambientale euro 0 ed euro 1 sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell'anno d'imposta 2022.

Art. 4

(Modifica all'articolo 15 bis della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020))

1. Al comma 1 dell'articolo 15 bis della l.r. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "per gli esercizi 2018 – 2020" sono soppresse.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Relazione illustrativa e articolata

Con la predisposizione del presente disegno di legge si provvede a dare attuazione all'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii e del relativo allegato 4/1, i quali prevedono che la regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

L'articolo 1 stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2022-2024, per l'anno 2022 le eventuali disponibilità di risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché agli investimenti.

La norma procede, inoltre, ad autorizzare, per il triennio 2022-2024, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa indicate nell'Allegato 1.

L'articolo 2 prevede la gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato.

Con l'articolo 3, al fine di dare maggiore evidenza alle politiche di eco-sostenibilità già adottate negli anni dalla Regione Liguria per volgere verso un rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di maggior rispetto ambientale, viene effettuato un riordino normativo, statuendo una disciplina unica ed omogenea per i veicoli a più basso impatto ambientale.

Vengono, altresì, presi in considerazione quali veicoli a minor impatto ambientale anche quelli con la doppia alimentazione gasolio/GPL, gasolio/metano.

Le agevolazioni hanno carattere annuale, in modo da consentire all'Amministrazione di valutare prontamente gli impatti delle misure.

Nella medesima ottica, Regione Liguria si vede tenuta a rideterminare in aumento la tassa automobilistica dei veicoli maggiormente inquinanti, e quindi dei veicoli rientranti nelle classi emissive euro 0 ed euro 1, con decorrenza dall'anno 2023, al fine di addivenire, nel mentre, ad un rinnovo del parco automobilistico circolante. Ne consegue che il venturo aumento di gettito è meramente ipotizzato, in quanto si auspica l'innescò di un circolo virtuoso di sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti, anche avvalendosi delle politiche di esenzione fiscale sopra indicate.

L'articolo 4 conferma a regime l'autorizzazione alla Giunta regionale ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni al bilancio inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese sulla base delle comunicazioni e delle tempistiche all'uopo inviate dal Ministero della Salute, già prevista dall'art. 15 bis della legge regionale n. 28 dicembre 2017, n. 31.

L'articolo 5 prevede che la presente legge regionale sia dichiarata urgente ed entri in vigore il 1° gennaio 2022.